



COMUNE DI CALCIANO

(Provincia di Matera)

DELIBERAZIONE DEL

N. 04

CONSIGLIO COMUNALE

del 27/03/2017

OGGETTO: Approvazione **TARIFFE** per l'applicazione della (IUC) – Componente **TARI (Tassa Rifiuti) – Anno 2017.**

Proposta: Area Amministrativa – Area Economico Finanziaria

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **VENTISETTE**, del mese di **MARZO**, alle ore **16:30**, in Calciano e presso la Casa Comunale sita in Via Sandro Pertini, 11 convocato per determinazione del Sindaco, con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in **PRIMA** convocazione, sessione **ORDINARIA** – seduta **PUBBLICA**. Al momento della votazione sul punto in oggetto risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N.O.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1.	DE FILIPPO Giuseppe Arturo	SINDACO	X	
2.	INNELLA Giovanni	CONSIGLIERE	X	
3.	LAUCIELLO Federico	“	X	
4.	IETTO Achille	“	X	
5.	ALTOMONTE Antonietta	“		X
6.	BENEVENTO Francesco	“	X	
7.	ABBATANGELO Giovanni	“	X	
8.	DE GIACOMO Rosario	“	X	
9.	APPELLA Vincenzo	“	X	
10.	CAPRARA Nicola	“		X
11.	VEZZUSO Cristiano	“		X

Assume le funzioni di Presidente il Dott. Giuseppe Arturo DE FILIPPO nella sua qualità di SINDACO
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia INNELLI

Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

(X) il **Responsabile dell'Area interessata**, in ordine alla **regolarità tecnica** per quanto di competenza
(X) il **Responsabile dell'Area Finanziaria**, in ordine alla **regolarità contabile**
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, hanno espresso **parere favorevole**

Il Sindaco introduce il punto all'Ordine del Giorno chiarendo che il Piano tariffario è rimasto invariato; si registra, peraltro, un risparmio per i contribuenti che non risultano residenti nel Comune di Calciano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che, sulla presente deliberazione, hanno espresso **parere favorevole**:

- il **Responsabile del Servizio interessato (Area Amministrativa - Servizio Affari Generali)** in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 ed art.li 147 c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il **Responsabile del Servizio finanziario (Area Economico-Finanziaria)** in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 ed art.li 147 c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

VISTA la Legge n. 232/2016 (legge di stabilità per l'anno 2017);

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, impone il divieto di aumentare le aliquote e le tariffe per l'anno 2016, escludendo tuttavia da tale blocco le tariffe TARI;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise 20 (venti) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizi rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2017 di €. 87.000,00 così ripartiti:

COSTI FISSI	€. 37.000,00
COSTI VARIABILI	€. 50.000,00

TENUTO CONTO che nella determinazione delle tariffe è stata applicata la riduzione percentuale del 30% sulla parte variabile della tariffa per le abitazioni dei non residenti che utilizzano l'abitazione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone: "*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e*

le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, concernente il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2017 pubblicato nella G.U. n. 304 del 30/12/ 2016;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2017, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2017;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con il seguente risultato della votazione:

PRESENTI	8
ASTENUTI (Appella Vincenzo)	1
VOTANTI	7
CONTRARI	0
FAVOREVOLI	7

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C. - TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche da applicare nell'anno 2017, come riportato negli allegati al presente atto;
3. **DI DARE ATTO** che nella determinazione delle tariffe è stata applicata la riduzione percentuale del 30% sulla parte variabile della tariffa per le abitazioni dei non residenti che utilizzano l'abitazione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
4. **DI STABILIRE** che il tributo sarà versato al Comune in **TRE** rate aventi le seguenti

scadenze:

- ✓ Prima rata **luglio 2017**
- ✓ Seconda rata **agosto 2017**
- ✓ Terza rata **settembre 2017**

5. **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
6. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

Con separata ed espressa votazione dal seguente risultato:

PRESENTI	8
ASTENUTI (Appella Vincenzo)	1
VOTANTI	7
CONTRARI	0
FAVOREVOLI	7

7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	109	10.185,00	24,4%	93,4	0,75	79,083141	0,651193	60,85	79,08	79,08	139,93
Famiglie di 2 componenti	91	10.870,00	20,4%	119,5	0,88		0,764066	91,27	126,53	63,27	217,80
Famiglie di 3 componenti	48	6.292,00	10,8%	131,1	1,00		0,868257	113,81	142,35	47,45	236,16
Famiglie di 4 componenti	51	5.816,00	11,4%	114,0	1,08		0,937718	106,94	173,98	43,50	280,92
Famiglie di 5 componenti	6	826,00	1,3%	137,7	1,11		0,963766	132,68	229,34	45,87	362,02
Famiglie di 6 o più componenti	0	0,00	0,0%	0,0	1,10		0,955083	-	268,88	44,81	268,88
Non residenti	141	9.671,00	31,6%	68,6	0,88		0,764066	52,41	88,57	44,29	140,98
Tenuta a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,75		0,651193	-	126,53	-	126,53
Totale	446	43.660,00	100%	97,9		Media	0,856681		Media	54,00	

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Giuseppe Arturo DE FILIPPO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cinzia INNELLI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, consultabile sul sito: www.comune.calciano.mt.it, il giorno - 3 APR. 2017, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li - 3 APR. 2017

Il Messo Comunale
F.to Carmela PALERMO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- (X) dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).
() decorrenza dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 27 MAR. 2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia INNELLI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 27 MAR. 2017



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia INNELLI

Cinzia Innelly